

VERBALE DI ACCORDO
ai sensi dell'art. 4 Legge 300/70
avente ad oggetto l'installazione e le modalità di utilizzo di un impianto di videosorveglianza
presso l'OMC Locomotive di Foligno

In data 20 giugno 2012 in Foligno, Viale Ancona n. 114, presso l'OMC Locomotive di Foligno, tra TRENITALIA S.p.A., e la RSU 99, si è convenuto quanto segue.

PREMESSO


- che la videosorveglianza, intesa come controllo ambientale effettuato mediante apparecchi audiovisivi che rilevano in modo continuativo immagini relative a persone, rappresenta un'attività identificabile come trattamento di dati personali, soggetta in quanto tale alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 300/70 oltre che del D.Lgs. 196/2003;
- che l'art. 4 della Legge 300/70 prescrive la necessità di un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di accordo, di apposita autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro per l'installazione di impianti audiovisivi richiesti da esigenze organizzative, produttive e della sicurezza del lavoro dai quali possa derivare anche la possibilità di un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- che al solo fine della tutela del patrimonio e della sicurezza aziendali, nonché della prevenzione di reati all'interno dei siti di propria pertinenza, Trenitalia S.p.A. ha necessità di installare un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso a presidio degli accessi nell'Officina di Manutenzione Ciclica Locomotive (di seguito "OMC"), sita in Foligno, Viale Ancona n. 114, restando esclusa ogni altra finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori dipendenti;
- che dal suddetto impianto di videosorveglianza, ancorché posizionato in aree lontane dai reparti produttivi, potrebbe derivare, in via meramente accidentale, un controllo dei lavoratori che transitano nelle aree sorvegliate;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Trenitalia S.p.A. e l'RSU 99 convengono quanto segue:

- 1) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2) Il sistema di videosorveglianza, così come illustrato in dettaglio nella planimetria allegata, consta complessivamente di 7 telecamere (N°5 già installate e N°2 di prossima installazione), di cui n. 6 posizionate nei viali/zona interne e presso passi carrai (telecamere N° 1,3,4,5 e poi N° 6 e 7) e n.1 presso la portineria destinata al passaggio pedonale (telecamera N° 2). Tali telecamere saranno tutte attive secondo le modalità d'uso appresso indicate.
- 3) Tutte le telecamere funzioneranno a focale fissa e in modalità registrazione. Le immagini provenienti dalla telecamera N°1 (Cancello ingresso Locomotive) saranno visualizzabili, in tempo reale anche dal monitor della portineria dell'OMC per consentire l'apertura e chiusura dello stesso in telecomando. Le immagini di tutte le telecamere saranno visualizzabili, in tempo reale, esclusivamente dal Responsabile dell'OMC e da coloro che verranno da lui individuati in qualità di Incaricati con lettera di incarico, da apposita postazione pc, situata presso gli uffici degli informatici e protetta da password solo a lui nota.

Le suddette apparecchiature effettueranno le riprese con orientamento fisso, come da planimetria allegata. Le immagini saranno registrate in un apposito registratore, custodito in un armadio dotato di serratura, posto all'interno degli uffici degli informatici. Le immagini registrate saranno



conservate per un periodo massimo di 1 settimana dalla rilevazione, trascorso il quale esse saranno automaticamente cancellate mediante sovrascrittura.


- 4) L'accesso alle immagini registrate da parte dell'Azienda potrà aver luogo unicamente alla presenza di un delegato dell'RSU. In caso di situazioni di particolare allarme o pericolo, ove l'incaricato sindacale non risulti reperibile in tempo utile o sia impossibilitato a presenziarvi, le immagini saranno visionate dall'Azienda dandone tempestiva comunicazione scritta all'RSU. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria o le Forze di pubblica sicurezza richiedano le registrazioni, le stesse saranno prontamente fornite dall'Azienda, dandone tempestiva comunicazione scritta all'RSU.
- 5) L'utilizzo delle apparecchiature indicate nel presente accordo, qualora dovesse integrare, anche potenzialmente, i presupposti del controllo a distanza dell'attività svolta dai lavoratori, non è finalizzato a tale scopo e pertanto non potrà portare all'instaurazione di procedure disciplinari e alla misurazione della produttività individuale, a meno che non siano manifestamente riscontrabili comportamenti dolosi. Le eventuali criticità che dovessero emergere dall'utilizzazione di tali strumenti saranno esaminate congiuntamente dalle Parti.
- 6) I lavoratori, gli ospiti/cittadini, nonché i lavoratori di ditte appaltatrici esterne che transiteranno nelle aree sorvegliate dalle telecamere, saranno informati della presenza delle stesse mediante affissione di specifici cartelli conformi al modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali *sub* Allegato 1 al Provvedimento generale dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza e mediante informativa/liberatoria firmata in portineria prima dell'accesso in Officina.
- 7) L'eventuale spostamento delle telecamere, così come l'installazione di ulteriori, sarà oggetto di ulteriore accordo tra Trenitalia e l'RSU ai sensi dell'art. 4 della Legge 300/70.
- 8) Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti tramite la videosorveglianza è il Responsabile dell'OMC.
- 9) Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti rinviando alle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento generale dell'8 aprile 2010 succitato.

Allegati: n. 1 (Planimetria telecamere)

Foligno, 20 giugno 2012

Letto, firmato e sottoscritto.

Per Trenitalia S.p.A.



Per l'RSU 99

